



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

TORN

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 52608	
- 2 NOV. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____

Modugno, 2 novembre '06

Al Responsabile del Provvedimento

Ing. Giuseppe Capriulo

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Franco Bruno

SEDE

OGGETTO: Vs. richiesta parere del 7 agosto 2006 prot. 39349. Abuso edilizio nell'immobile sito alla Via Cattolica ang. Via Lucera – proprietà ditta Rana Lavinia. Riscontro.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale, così come individuata in oggetto, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

Gli oneri concessori hanno natura strettamente accessoria al provvedimento di concessione edilizia, anzi sono strettamente inerenti al carattere oneroso della concessione stessa e, pertanto, privi di una funzione autonoma ed indipendente da quest'ultima.

Ne deriva, da tanto, che, venuto meno il titolo per il quale questi sono stati versati dal richiedente, gli stessi, costituendo uno dei presupposti necessari per il rilascio del titolo, non hanno più ragione di esistere (sul punto vedi Consiglio di Stato Sez.V, sent. 15/12/2005 n. 7140).

Nel caso di specie, avendo la Sig.ra Rana Lavinia eliminato l'oggetto dell'abuso edilizio, cioè smontato la veranda abusiva, ha diritto alla restituzione degli oneri concessori poiché questi ultimi, trovando la loro causa nel rilascio della concessione in sanatoria, non hanno alcuna ratio nel caso in cui il provvedimento non sia rilasciato.

Per quanto concerne la richiesta di restituzione dell'oblazione, invece, è opportuno fare alcune precisazioni.

L'oblazione, diversamente dagli oneri concessori, attiene al reato, infatti costituisce una causa di estinzione dello stesso, e consiste nel versamento di una somma di denaro che, per i reati meno gravi, consente all'imputato di evitare la pena detentiva.

L'abusivismo edilizio è un reato per il quale è espressamente prevista l'oblazione quale causa di estinzione del reato stesso, in quanto si verifica la depenalizzazione ad illecito amministrativo.

Alla luce di tanto, quindi, l'oblazione, essendo versata allo Stato e non al Comune, non è oggetto di restituzione anche perché, nel momento in cui è stata versata, il reato era già stato commesso.

Infatti, sul piano squisitamente penalistico, l'abusivismo edilizio costituisce un reato a consumazione istantanea con effetti permanenti, i quali effetti cessano solo con il rilascio della sanatoria o con la eliminazione del manufatto abusivo.

Diverso discorso deve farsi per l'incremento dell'oblazione, così come previsto dall'art. 3 della L.R. 28/2003.

La norma citata, al secondo comma, prevede che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, la somma sarà restituita.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, lo scrivente ufficio ritiene che, nel caso rappresentato, si dovrebbe procedere alla restituzione degli oneri concessori e dell'incremento dell'oblazione, versato ai sensi della L.R. 28/2003 atteso che, per quest'ultimo, il diritto al rimborso è previsto espressamente dalla medesima normativa nel caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, al quale può essere senz'altro equiparata l'eliminazione dell'abuso da parte del proprietario.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

mailto: settore2@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 00 39349

Modugno, lì 27 AGO. 2006

Al Responsabile
dell'Ufficio Legale
I settore comunale
Sede

Oggetto: Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi n. 168/04 del 29.03.2004 prot. n. 0016422, presentata dalla ditta sig.ra RANA Lavinia, in qualità di **comproprietario**, residente alla Via Cattolica n. 9, in Modugno, per **abusi realizzati nell'immobile sito alla via Cattolica ang. Via Lucera.**
Richiesta parere legale

Premesso che

- i sig.ri Rocco e Maria RANA in data **13.03.2001** ottenevano Concessione Edilizia n. 44/2001 di "variante alla C.E. n. 118/2000 per la realizzazione di tettoia (in legno) con pergolato (in legno) sul terrazzo a livello del primo piano, variazioni interne e prospettiche" dell'edificio sito alla via Cattolica ang. Via Lucera;
- la sig.ra RANA Lavinia, in data **29.03.2004** con prot. n. 0016422 presentava *Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi (n.168/04)*, ai sensi della L. 326/2004, per la sanatoria della veranda (in alluminio e vetri) destinata a deposito sul terrazzo a livello dell'appartamento sito al piano 1° di via Cattolica ang. Via Lucera, (ottenuta chiudendo perimetralmente la tettoia autorizzata il 13.03.2001) ;
- la sig.ra RANA Lavinia ed altri, in data **17.01.2005** con prot. n. 0002312, presentavano istanza di Permesso di Costruire (n. 4/05) per il Completamento Edilizio del fabbricato sito in Modugno alla via Cattolica n. 9 ang. Via Lucera;
- questo Ufficio in data **03.11.2005** con prot. n. 0051490 comunicava, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., il diniego dell'istanza di Permesso di Costruire n. 4/05 per i seguenti motivi: " ... il volume non risulta verificato poiché nei conteggi urbanistici non è stato inserito quello relativo alla veranda abusiva oggetto di condono edilizio 2004, condizione questa che porterebbe il volume di progetto oltre i limiti ammissibili previsti dalle norme vigenti ... "
- la sig.ra RANA Lavinia, in data **17.11.2005** con prot. n. 0054427 comunicava a questo Ufficio di aver smontato la veranda oggetto della *Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi n. 168/04*, allegando relativa documentazione fotografica, chiedendo al contempo l'archiviazione della stessa domanda e il rimborso delle somme versate (oneri concessori e oblazione);

Si chiede a codesto spettabile Ufficio di voler fornire proprio parere in merito ai seguenti aspetti:

- se è possibile, in presenza di un abuso perpetrato per un certo periodo di tempo, in seguito allo smontaggio della veranda (cioè alla eliminazione della maggior volumetria abusivamente realizzata), rimborsare gli oneri concessori e l'incremento dell'oblazione ex L.R. 28/03 versati, in favore della tesoreria comunale, per il completamento della *Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi n. 168/04*;

Si precisa che detto progetto, munito del succitato parere, deve essere restituito a questo Ufficio per la prosecuzione dell'iter istruttorio e per i consequenziali adempimenti .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Franco Bruno)

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Capriulo)

Puglia

L.R. 23-12-2003 n. 28

Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Pubblicata nel B.U. Puglia 29 dicembre 2003, n. 152.

Art. 3

1. La misura dell'oblazione determinata nella tabella C allegata al D.L. n. 269/2003, è incrementata del 10 per cento per contrastare l'abusivismo edilizio e per riqualificare le aree compromesse dagli abusi, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della L. n. 47/1985.

2. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione e come condizione dell'emanazione del provvedimento di sanatoria, contestualmente alla presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi, con versamento su apposito conto corrente istituito dal Comune e utilizzato con vincolo di destinazione per la progettazione e realizzazione di programmi di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma verrà restituita.

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.